

Roma, 31 gennaio 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_05

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Complessità delle segnalazioni di operazioni sospette in aumento**

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ha pubblicato ieri il quaderno contenente l'analisi statistica delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel secondo semestre del 2024. In tale periodo sono state inviate 75.375 SOS, in aumento del 3,5% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente e nel complesso del 2024 le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3,3% rispetto al 2023. Nelle premesse del documento si evidenzia come la tendenza alla riduzione del numero delle segnalazioni, avviatasi nel 2023 a seguito della definizione dell'obiettivo strategico della UIF volto ad accrescere la capacità selettiva dei soggetti obbligati, si sia interrotta nell'ultimo trimestre dell'anno “per effetto dell'aumento di segnalazioni provenienti da alcuni operatori del comparto non bancario; l'UIF ha quindi avviato interlocuzioni mirate con questi segnalanti per analizzare le cause di tale andamento e definire soluzioni e correttivi volti a perseguire la qualità del flusso segnalatico”. Da rilevare, inoltre, come il trend decrescente del numero complessivo delle segnalazioni si affianchi all'incremento della complessità delle stesse sia in termini di numerosità dei soggetti e delle operazioni segnalati sia, soprattutto, con riferimento alla crescente sofisticazione delle tecniche e degli schemi di riciclaggio rilevati. Nel secondo semestre del 2024 è stato registrato un significativo incremento delle segnalazioni trasmesse: - dagli istituti di pagamento (+42,7% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente); - dagli istituti di moneta elettronica (+16,9%); - dai professionisti (+12,9%, trainati dalla categoria dei notai che, anche per il tramite del Consiglio Nazionale del Notariato, ha aumentato il proprio flusso segnalatico del 14,1% sul semestre omologo). Si evidenzia, poi, l'incremento dei prestatori di servizi per le cripto-attività (passati da 514 a 1.812 segnalazioni) e degli operatori del settore dell'oro (da 650 a 1.349). Confermata, invece, la tendenza di continua flessione (-8,3%) per il comparto bancario, che trasmette la quota maggioritaria delle segnalazioni e si mostra in calo anche il flusso segnalatico dei prestatori di servizi di gioco (-15,9%). Per quanto riguarda la ripartizione territoriale si rileva l'aumento della quota di segnalazioni relative alla Lombardia (al 19,7%), mentre è quasi raddoppiata l'incidenza di quelle concernenti operazioni effettuate all'estero (al 2,1%). Gli importi delle operazioni complessivamente segnalate nel semestre superano i 51 miliardi di euro (di cui 48,3 relativi a transazioni effettivamente eseguite), sostanzialmente in linea con gli importi segnalati nel secondo semestre del 2023 (51,5 miliardi di cui 46,3 relativi a operazioni eseguite). Inoltre, nel periodo di osservazione l'UIF: - ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 74.017 segnalazioni, in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo così le 143.850 SOS analizzate nell'intero anno; - ha avviato 83 procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione di operazioni sospette e ha adottato 11 provvedimenti di sospensione (13,3% delle istanze analizzate) per un valore di 2,9

milioni di euro (a fronte di 94 istanze valutate nel secondo semestre 2023, di cui 11 con esito positivo, per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro). Si sottolinea, infine, l'incremento della quota di oltre 5 punti percentuali delle segnalazioni classificate dall'UIF a rating alto o medio, conseguenza principalmente dell'aumento della complessità e della maggior ricchezza delle informazioni che vengono sottoposte all'UIF tramite le segnalazioni di operazioni sospette.

Fonte: Stefano De Rosa, Eutekne del 31 gennaio 2025

➤ L'operazione black list non si valuta sul margine

La legislazione speciale non prevede che le operazioni svolte da imprese in Paesi black list siano realizzate con un margine di utile, ma richiede piuttosto che l'interesse speciale sia rivestito dal fatto di acquistare (comunque di porre in essere l'operazione) in quel determinato Paese a fiscalità privilegiata per fattori specifici (ad esempio, legati alla produzione locale) che devono essere evidenziati e dimostrati da parte d'ichi effettua siffatta scelta. Così l'ordinanza della Cassazione 1963 depositata il 28 gennaio in tema di costi black list. La pronuncia riguarda una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (la 2543 depositata il 10 giugno 2025) che aveva dato ragione alla contribuente e a fronte della quale l'agenzia delle Entrate aveva fatto ricorso in Cassazione. L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento con riferimento al periodo d'imposta 2005 per operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente disconoscimento dei relativi costi. La società aveva intrattenuto rapporti con una società residente negli Emirati Arabi. La società italiana aveva chiesto di trasferire le transazioni in un altro Paese, cosicché la società emiratina aveva costituito una società inglese, che l'Agenzia aveva considerato mera società interposta, procedendo ad applicare la disciplina dei costi black list. Sia in primo che in secondo grado era stata data ragione alla contribuente. Si tratta di una disciplina antielusiva la cui finalità è contrastare la distrazione di utile dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata, ponendo in essere delle operazioni considerate a priori come irrilevanti ai fini fiscali (circolare 51/E/10), che è possibile disapplicare dimostrando la genuinità aziendale (effettivo interesse economico e concreta esecuzione dell'operazione). La disciplina contenuta nell'articolo 110 a seguito dell'introduzione dell'Ires nel 2004 era stata successivamente modificata dal Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione) e poi definitivamente abrogata dalla legge di bilancio 2016. Da ultimo essa è stata ripristinata dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) che ha reintrodotto ai commi da 9-bis a 9-quinquies dell'articolo 110 del Tuir i limiti alla deducibilità dei costi black list. Nell'ordinanza la Cassazione ricorda che la disciplina in questione consente la deduzione dei costi se è provato che i contraenti esteri svolgono effettiva attività commerciale, che le operazioni rispondono a un interesse economico effettivo, che esse hanno avuto concreta esecuzione, che i costi sono stati indicati separatamente in dichiarazione (requisito poi eliminato dalla legge di bilancio 2006). Nel caso di specie l'agenzia delle Entrate non contesta l'effettività dell'operazione, ma la sussistenza di un interesse economico effettivo, consistente nel risparmio del costo rispetto a un approvvigionamento effettuato in Paesi a fiscalità ordinaria. Secondo la Cassazione, tuttavia, la disciplina intende disincentivare i rapporti con i paesi a fiscalità privilegiata laddove non ci sia una motivazione ulteriore rispetto al risparmio fiscale. L'errore dei giudici di secondo grado starebbe nel fatto che l'interesse economico viene fatto coincidere con la sussistenza di un utile fra prezzo di acquisto e di rivendita, che è un tema di economicità dell'operazione ma non serve a qualificare l'operazione effettuata con un Paese black list. La sentenza non lo dice ma quella sembrerebbe più una tematica di economicità dell'operazione o di inerenza del costo, o comunque di prezzi di trasferimento. Cassata la decisione, la Corte rinvia al giudice d'appello.

Fonte: Alessandro Germani, Il Sole 24 Ore del 30 gennaio 2025

➤ Polizza postuma decennale, l'acquirente può agire in giudizio

La polizza assicurativa cosiddetta «postuma decennale», prescritta dall'articolo 4 del Dlgs 122/2005 (che disciplina la vendita degli immobili da costruire o in corso di costruzione) è un contratto di assicurazione «per conto di chi spetta» (e quindi l'assicurato è l'acquirente dell'abitazione) e non un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, caso nel quale l'assicurato coinciderebbe con il contraente, vale a dire con il costruttore. Lo sancisce la Cassazione nella sentenza 1909 del 27 gennaio 2025 (priva di precedenti), con la conseguenza che i diritti derivanti dalla polizza spettano all'assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete la piena legittimazione ad agire nei confronti dell'assicuratore, ponendosi soltanto la questione – da risolvere di volta in volta con l'esame della specifica polizza contrattuale – se si tratti di legittimazione, oltre che piena, anche esclusiva oppure se con essa concorra la legittimazione del contraente. Se invece si trattasse di una polizza Rc l'assicurato sarebbe l'unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza. L'articolo 4 del Dlgs 122 dispone che il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà (a pena di nullità del contratto di compravendita) una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente «a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi». La Cassazione sconfessa dunque la tesi dottrinale secondo la quale la natura della polizza postuma decennale sarebbe da ricavare in ogni specifico caso concreto, leggendo la polizza volta per volta stipulata. Infatti, l'obbligo del costruttore di stipulare la polizza assicurativa e di consegnarla all'acquirente trova fondamento nella filosofia sottostante al decreto legislativo 122, il quale persegue l'obiettivo di realizzare un'equa e adeguata tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, specialmente al fine di fronteggiare sopravvenute situazioni di crisi o di insolvenza del costruttore. Pertanto, se la decennale postuma fosse considerabile in termini di polizza contro la responsabilità civile, mancherebbe la facoltà del danneggiato di convenire in giudizio direttamente l'assicuratore e si avrebbe, come naturale conseguenza, che unico legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla polizza sarebbe il costruttore, il quale potrebbe pretendere dall'assicuratore di essere tenuto indenne di quanto sia condannato a pagare a titolo risarcitorio all'acquirente, mentre quest'ultimo non potrebbe invocare il pagamento diretto dell'indennizzo assicurativo in suo favore. L'esigenza di scongiurare che la tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente non resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore impone dunque di ritenere che la polizza decennale postuma abbia natura di assicurazione contro i danni per conto altrui.

Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 29 gennaio 2025

➤ Italia, quanto pesa il riciclaggio

Il riciclaggio di denaro sporco in Italia vale 33 miliardi di euro l'anno, pari all'1,8% del prodotto interno lordo. Una ricerca dell'Unità di informazione finanziaria (Uif), il braccio di intelligence della Banca d'Italia, ha prodotto un'analisi che per la prima volta ha calcolato in maniera sistematica il valore di quanto denaro sporco finisce nel sistema finanziario italiano: una media tra l'1,5-2,0% del Pil, corrispondente a circa 25-35 miliardi di euro all'anno tra il 2018 e il 2022 (si veda ItaliaOggi del 7 gennaio). La cifra, sebbene già di per sé allarmante, potrebbe risultare persino prudenziale, dal momento che lo studio prende in considerazione un solo gruppo di segnalanti (le banche), senza includere altri intermediari. Il riciclaggio di denaro è considerato una delle maggiori minacce per la stabilità e la trasparenza dei sistemi economici avanzati. Consiste nel far confluire capitali di provenienza illecita (generati, ad esempio, dal traffico di droga, dalla corruzione, dalle frodi, dalla criminalità organizzata o da altre attività criminali) all'interno dei circuiti finanziari "legali". L'obiettivo è cancellare ogni traccia dell'origine criminale, in modo da poter reinvestire il denaro "ripulito" in attività apparentemente lecite. Se la letteratura nazionale e internazionale ha prodotto,

nel tempo, un'ampia gamma di analisi e ricerche su questo fenomeno, poche sono riuscite a quantificarlo con un ragionevole grado di attendibilità e dettaglio territoriale. Una delle stime più citate, formulata dal Fmi nel 1998 e basata su opinioni di esperti e analisi non pubblicate, ha ipotizzato un valore annuale del riciclaggio a livello mondiale compreso tra il 2% e il 5% del Pil globale. Dimensioni del problema. Per comprendere la rilevanza di un dato che sfiora il 2% del Prodotto interno lordo è utile confrontarlo con le stime ufficiali dell'Istat, che attribuisce all'insieme delle sole attività illegali di prostituzione, traffico di droga e contrabbando circa l'1% del Pil italiano. Secondo la Uif, inoltre, il fenomeno del riciclaggio non è soltanto una questione di somme elevate, ma anche di possibili impatti sull'andamento generale del sistema finanziario. Grandi volumi di denaro "sporco" possono infatti distorcere la concorrenza, alterare i prezzi degli asset (ad esempio nel settore immobiliare) e modificare la stabilità dei flussi di capitale, con potenziali rischi anche per la reputazione del Paese sui mercati esteri. Le segnalazioni di operazioni sospette. La principale innovazione dell'indagine risiede nell'uso intensivo e strutturato delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). In Italia, gli intermediari finanziari – banche, istituti di pagamento, professionisti, operatori nel settore del gioco e altri soggetti obbligati – devono trasmettere all'Uif le informazioni relative a transazioni che presentano indizi di irregolarità o di possibile origine illecita. Nel 2022, le segnalazioni complessive (incluse quelle degli intermediari non bancari) hanno raggiunto quota 155.426, per un valore monetario totale di diverse decine di miliardi di euro. Nel dettaglio, oltre la metà di queste SOS è stata inviata dalle banche, che rappresentano il 57,3% delle segnalazioni in termini di numero e l'80,5% in termini di importi segnalati. È proprio all'interno di questa vasta mole di dati che lo studio ha attinto gli elementi fondamentali per stimare le dimensioni del riciclaggio di denaro. Il processo di analisi seguito dai ricercatori si articola in più fasi. Nella prima, hanno selezionato, tra le segnalazioni bancarie, solo quelle ritenute di maggiore rilevanza finanziaria o investigativa, escludendo quindi le SOS chiuse per mancanza di elementi concreti di rischio o con valutazioni di basso impatto. In tal modo, è stato creato un database di partenza con le operazioni potenzialmente più significative in termini di riciclaggio. Successivamente, i dati sono stati aggregati a livello di banca e provincia, in modo da ottenere per ciascuna annata dal 2018 al 2022 una mappa territoriale dei flussi segnalati. Su questo insieme di dati i ricercatori hanno applicato un algoritmo di machine learning (Quantile Random Forest), con l'obiettivo di stimare il valore "atteso" di riciclaggio per ogni combinazione banca-provincia. Questa previsione si basa su una serie di variabili socio-economiche e finanziarie, fra cui il livello di operatività bancaria, il volume complessivo delle transazioni registrate, le dimensioni del mercato locale, i reati denunciati, l'incidenza dell'economia sommersa e la presenza di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Dal confronto fra i valori effettivamente segnalati e quelli stimati sono emerse tre categorie di casi: le segnalazioni affidabili, in linea con le previsioni; quelle che, apparentemente, sottostimano il fenomeno; quelle che, al contrario, sovrastimano le operazioni sospette. Per ridurre l'impatto di queste ultime due categorie, i ricercatori hanno sostituito i relativi dati con quelli ritenuti più credibili, individuati tra le segnalazioni "affidabili" di combinazioni banca-provincia considerate simili per contesto e caratteristiche. Questo procedimento di "correzione" ha permesso di mitigare gli errori dovuti all'eccesso o alla carenza di segnalazioni, fornendo quindi una stima più omogenea e plausibile del volume di denaro illecito. Un fenomeno pro-ciclico e radicato. Una delle evidenze emerse riguarda la stabilità dell'incidenza del riciclaggio rispetto al Pil: intorno a quel 1,8 per cento, infatti, si oscillerebbe in buona parte del periodo considerato (2018-2022), con una tendenza di lieve calo solo nel 2020, anno segnato dalla crisi pandemica. L'interpretazione proposta dagli autori è che il riciclaggio segua in maniera piuttosto pro-ciclica l'andamento dell'economia legale: quando crescono i flussi di denaro e le transazioni in generale, aumenta la possibilità di mescolare proventi illeciti tra i movimenti finanziari legittimi; in fase di contrazione economica, anche i canali di riciclaggio subiscono una temporanea diminuzione. Differenze territoriali. A livello regionale, l'analisi mette in luce due tipologie di aree con incidenze particolarmente elevate rispetto al prodotto interno di riferimento. Da una parte, vi sono le regioni più industrializzate e popolate, come la Lombardia e il Lazio, che ospitano poli finanziari, grandi imprese e, nel caso del Lazio, le principali istituzioni pubbliche e ministeriali. Qui l'ampia circolazione di capitali e la concentrazione di attività

economiche aumentano le opportunità di mascherare il denaro sporco. Dall'altra, l'indagine conferma i sospetti di una forte influenza della criminalità organizzata nelle regioni del Mezzogiorno come Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in cui i gruppi malavitosi dispongono di reti collaudate per l'investimento e l'occultamento dei proventi illegali. In questi territori, il denaro derivante dalle attività mafiose tende a rientrare in circolazione attraverso canali bancari, acquisti immobiliari, partecipazioni societarie e altre operazioni finanziarie che vengono segnalate come sospette. I limiti dello studio. Nonostante l'ampiezza e la novità del metodo, gli autori riconoscono alcuni limiti nella ricerca. Il primo riguarda il perimetro analizzato: le stime si concentrano solo sulle segnalazioni provenienti dalle banche, ignorando quelle degli intermediari finanziari non bancari, di professionisti come notai e commercialisti, o di operatori del settore del gioco. Integrando questi dati, il valore finale del riciclaggio potrebbe risultare più elevato. Il secondo limite interessa la natura dei dati stessi. Le segnalazioni bancarie possono includere movimenti del tutto leciti oppure tralasciare flussi illeciti. Pur correggendo queste distorsioni tramite sofisticati algoritmi di stima e "matching" statistico, rimane un margine di incertezza. Il fenomeno, inoltre, comprende anche forme di riciclaggio che sfuggono alle banche, come pagamenti in criptovalute non intermediati o transazioni su piattaforme non regolamentate. Prospettive. La stima del riciclaggio assolve almeno tre funzioni importanti. La prima riguarda la possibilità di monitorare le tendenze nel tempo e di anticipare mutamenti nelle strategie dei soggetti criminali, che potrebbero dirottare risorse verso nuove tecniche o verso settori apparentemente meno rischiosi. La seconda è collegata alla definizione di politiche pubbliche mirate, perché concentrare risorse investigative nei settori o nelle aree più colpite può rendere più efficaci i controlli. La terza consiste nel contribuire a definire in maniera più puntuale gli scenari di rischio, un requisito essenziale per ogni approccio di vigilanza che voglia essere effettivamente risk-based. Le autorità internazionali, come il Gafi (Gruppo di azione finanziaria Internazionale) e l'Ocse, insistono su questo tipo di analisi, ritenendo che misurare il riciclaggio possa aiutare governi e banche centrali a comprendere meglio l'impatto del crimine sull'economia legale e rafforzare la cooperazione tra Paesi. In futuro, appare inoltre strategico estendere il medesimo schema di ricerca, includendo i dati provenienti da intermediari non bancari, operatori finanziari specializzati e segmenti come il mercato del gioco o il settore immobiliare di lusso. Un ulteriore sviluppo tecnico potrebbe infine riguardare le stime regionali e sub-regionali, così da ottenere un quadro ancora più dettagliato sui diversi modi con cui il denaro illecito si muove da un'area all'altra.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 27 gennaio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr